



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Ai Sig.ri Presidenti dei tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Gentilissimi Presidenti,

grazie anche al vostro contributo questa Autorità garante ha pubblicato, nel febbraio del 2018, un documento di studio e proposta sulla continuità degli affetti nell'affido familiare, elaborato dal Gruppo di lavoro, attivato nell'ambito della Consulta delle associazioni e organizzazioni istituita e presieduta da questa Autorità garante.

<http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/affetti-affido-familiare.pdf>

Dallo studio è emerso che la legge n. 173 del 2015, che codifica e garantisce il diritto dei minorenni in affidamento familiare alla "continuità" degli affetti maturati con gli affidatari, non ha ancora determinato l'instaurarsi di prassi condivise nei tribunali e nei servizi e necessita, pertanto, di piena attuazione.

Questo mi ha spinto ad indirizzare agli attori del sistema delle raccomandazioni con l'intento di stimolare comportamenti virtuosi e prassi uniformi che tengano sempre conto dell'importanza della continuità degli affetti per la persona di minore età nell'affido familiare.

In particolare le raccomandazioni alle Autorità giudiziarie sono state:

- di individuare la collocazione più idonea a garantire al minorenne in affido la continuità delle relazioni socio affettive e ad evitare collocazioni plurime;
- di informare gli affidatari in merito alla possibilità loro riconosciuta dalla legge n. 173 del 2015 di poter adottare il minorenne in affidamento, se dichiarato adottabile e qualora ne ricorrano i presupposti, e di poter presentare memorie scritte, quando sono convocati dal giudice;
- di definire procedure standard per la convocazione in giudizio dell'affidatario o della famiglia collocataria e per il deposito delle eventuali memorie da parte degli stessi; tali procedure dovranno essere idonee a garantire la tutela della riservatezza e del loro anonimato, nei casi in cui l'identità degli stessi non deve essere resa nota;

- di realizzare il previsto ascolto del minore nelle forme e nei modi più adatti, garantendo l'adeguata assistenza affettiva e psicologica dello stesso;
- di prevedere, nel provvedimento di cessazione dell'affido, indicazioni sulla continuità delle relazioni socio affettive consolidate nel corso dell'affidamento;
- di dare compiuta attuazione alla legge n. 173 del 2015, nella parte in cui prevede che l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione della legge 173 del 2015 rientra nelle attività di questa Autorità, il cui compito è quello di promuovere l'attuazione dei diritti previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Vi esorto, pertanto, a tener conto delle sopra citate raccomandazioni e, al fine di consentire il monitoraggio, ad informare questa Autorità sulle relative azioni poste in essere e le migliori pratiche adottate al fine di poterle condividere e diffondere su tutto il territorio nazionale.

Certa della vostra collaborazione, ringrazio anticipatamente e porgo i più cordiali saluti.

Filomena Albano

